

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 23270	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Penal sia detentiva che pecuniaria	Penal non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b>				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b>				
Altro: doppi benefici				
<b>Quantum:</b> Euro 300,00 di multa				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: Sentenza Tribunale Monocratico di Cagliari, sezione distaccata di Sanluri, del 28/02/2008: con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, gli imputati venivano condannati alla pena di euro 300,00 di multa ciascuno con i doppi benefici.				
2° Grado: La Corte di Appello di Cagliari confermava il 1° grado con sentenza del 21 settembre 2010				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

### Fattispecie

nell'esercizio delle sue mansioni di imbianchino, nello scendere da un trabatello utilizzandone i traversi delle spalle, scivolava, cadendo al suolo da una altezza di metri 1,40 circa ed urtando con il ginocchio destro su una tavola predisposta all'interno del trabatello.

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: <b>No</b>				

### Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	Privato		

### Principio di diritto

Le omissioni del datore e del preposto non erano giustificate dalla semplicità di montaggio del trabatello, ma questo doveva avvenire in modo da renderlo compatibile con l'inserimento della scala in dotazione o farsi ricorso ad altro tipo di attrezzatura o scala compatibile; il nesso causale non era esaudibile in quanto non doveva essere comunque adoperato come scala montante il laterale, attesa la distanza tra i pioli e la condotta imprudente del lavoratore non poteva qualificarsi né eccezionale né imprevedibile.

Correttamente poi è stata attribuita sia al datore di lavoro che al preposto la responsabilità dell'infortunio, dal momento che il primo non mise a disposizione i dispositivi di sicurezza più adeguati, cioè uno strumento adeguato e conforme a legge per l'altezza del ponteggio (Cass.pen.Sez.IV, n.21593 del 2.04.2007, Rv.236725) e, il secondo, nel controllare la corretta esecuzione dei lavori di montaggio del trabatello (con inserimento della scala in dotazione all'interno di esso) e con uso appropriato dello stesso, curando che non fossero adoperati per salire o per scendere i montanti.

**Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Dichiaro inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.		

**Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**